

Il giornalista ha diritto alla facoltà di prova

In ogni caso deve poter dimostrare le affermazioni dei propri articoli — Nessuna subordinazione alla volontà del querelante

La prima sezione del tribunale di Milano ha emesso una ordinanza che nei giorni scorsi è stata al centro di vivaci polemiche che riguardavano la possibilità o meno di fare svolgere regolarmente a settembre, malgrado l'amnistia, il processo causato dalle ripetute querele del vice-commissario della questura milanese Calabresi contro il settimanale *Lotta continua*. L'ordinanza contiene una serie di affermazioni e ragionamenti giuridici estremamente importanti per la funzione del giornalista nella nostra società e per una effettiva realizzazione del precepto costituzionale sulla libertà della stampa e sul diritto di cronaca.

L'occasione che ha permesso ai giudici milanesi di affrontare questo tema è stata loro data dal fatto che la legge di amnistia del giugno '70 all'art. 5 compie una netta discriminazione ordinando l'applicazione della amnistia, che — ricordiamo — non è rifiutabile, solamente quando — come afferma l'articolo 596 del Codice Penale — non si verificano queste tre condizioni: « La persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; il fatto attribuito alla persona è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito » (dia cioè facoltà di prova).

Il tribunale, a questo punto, afferma che se in astratto questa norma non « potrebbe dirsi incostituzionale », se ci si richiama — come si deve — all'art. 21 della Costituzione (che garantisce la libertà di espressione del pensiero e il diritto di cronaca), « la legittimità costituzionale della norma citata appare dubbia ».

Infatti l'art. 596, nel primo capoverso, afferma che « il colpevole dei delitti a mezzo stampa non è ammesso a provare, a sua discolora, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa » all'infuori

dei tre casi che precedentemente abbiamo illustrato.

« In base all'art. 596, pertanto — afferma l'ordinanza — anche chi abbia esercitato il diritto di cronaca costituzionalmente riconosciuto non potrebbe provare la verità dei fatti disonorevoli riferiti, ove il querelante non gliene dia espressa facoltà. In questi limiti — continua l'ordinanza — la tutela del fondamentale diritto di libertà di stampa verrebbe subordinato agli interessi e al volere di terzi privati, in contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero — anche nell'aspetto di libertà di cronaca — viene a garantire anche la cronaca offensiva per terze persone, ma vera ».

A questo punto i giudici del tribunale di Milano ritengono « non infondata » la questione di costituzionalità dell'art. 596, poiché, tranne in tre casi eccezionali, non concede al giornalista la facoltà di provare le proprie affermazioni.

E continuano sostenendo che « dalla ritenuta incostituzionalità dell'art. 596 deriva che — di fronte a manifestazioni che costituiscono (se veridiche) l'esercizio del diritto di cronaca — la formale concessione della facoltà di prova non avrebbe alcuna ragione di essere. Tale facoltà spetterebbe comunque all'imputato, volente o nolente il querelante ».

« Orbene — continua l'ordinanza — la legge di amnistia discrimina l'applicazione o meno del provvedimento di clemenza al delitto di diffamazione, anche se commesso nell'esercizio della libertà di cronaca, appunto in relazione alla presentazione o meno di tale formale domanda di prova della verità: di una verità che, nella ipotesi data, l'imputato avrebbe anche altrimenti (in forza della Costituzione) il diritto di far risultare e di far valere. Un effetto giuridico di grande portata (estinzione o meno del reato) viene in tal modo fatto dipendere da un fatto — la formale domanda d'accertamento ai sensi dell'art. 596 — che di

fronte all'art. 21 della Costituzione è privo di significato giuridico e come tale senza significato anche per le parti in causa. In particolare, non sembra possibile ravvisare nella omissione della formale domanda una rinuncia del querelante alla tutela dell'onore reale, dal momento che di fronte al diritto di cronaca è solo la tutela dell'onore reale, giammai l'onore formale, a poter prevalere e quindi giustificare la proposizione della querele ».

« Ne consegue — concludono i giudici milanesi — che la diversità di trattamento operata dall'art. 5 della legge di amnistia in relazione alla cronaca diffamatoria, secondo che vi sia o non vi sia stata la formale, ma nella specie irrilevante, domanda del querelante di cui all'art. 596, risulta priva di qualsiasi fondamento ragionevole, e come tale appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione » che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini.

Richiedendo l'intervento della Corte costituzionale la prima sezione del tribunale di Milano, chiude la propria ordinanza dicendo: « Una volta ritenuta la incostituzionalità del criterio di discriminazione adottato, la disciplina dell'amnistia per la cronaca diffamatoria diverrebbe conforme alla Costituzione, sia estendendosi il beneficio a tutti i casi sia escludendolo per tutti. L'equivalenza logica e costituzionale delle due opposte conclusioni comporta che la scelta fra di esse sia rimessa alla Corte costituzionale ».

L'Alta Corte sarà investita da questo difficile e delicato problema al termine delle ferie estive. La sua decisione avrà indubbiamente un gran peso sull'evolversi della situazione della stampa italiana. Se l'ordinanza del tribunale di Milano — la stessa sezione davanti alla quale si discuterà il processo Calabresi-Lotta continua — sarà accolta, verrà compiuto un altro passo avanti sulla strada della libertà di pensiero e di stampa.